



## Federfarma Bari

(per gentile concessione di Federfarma – Bari)

Bari 12 Luglio 2006

Prot. 380

Oggetto: Ricette non ripetibili: chiarimenti.

### CIRCOLARE N. 54

Ai Titolari e Direttori di Farmacia  
delle Province di Bari e Bat  
LORO SEDI

### CODICE COMUNITARIO DEI MEDICINALI RICETTA NON RIPETIBILE

Come è noto il nuovo Codice Comunitario dei medicinali ha previsto che sulle ricette non ripetibili il medico debba indicare il codice fiscale (anziché il nome e cognome del paziente) e il codice di esenzione (cfr. ns. circ. 52 – pag. 3).

Tale previsione ha generato non pochi dubbi inducendo a chiedere chiarimenti al Ministero della Salute, il quale con nota del 11/6/2006 (all. 1) ha precisato che *“l’indicazione del codice fiscale in luogo della menzione del nome e del cognome deve intendersi obbligatoria quando l’interessato non voglia far comparire il proprio nome e cognome”*.

Per quanto riguarda il codice di esenzione, secondo il Ministero la norma ha *“il solo scopo di ricordare che, in casi di ricetta da utilizzare nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, la prescrizione deve riportare anche gli eventuali dati relativi all’esenzione”*.

Alla luce di tali chiarimenti si deduce che:

- ☐ **le ricette non ripetibili possono essere spedite purchè rechino il nome e il cognome del paziente o, in alternativa, il codice fiscale oppure entrambi ;**
- ☐ **l’indicazione del codice di esenzione riguarda le sole ricette SSN** (quando previsto).

IL PRESIDENTE  
Dott. Arnaldo Tempesta

☐ All 1

1